



COMUNE DI CORATO

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Si informano i contribuenti soggetti all'Imposta Municipale propria (IMU) che, per il versamento del saldo dell'imposta dovuta, è necessario tener conto delle seguenti novità normative:

### D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 1 comma 1

Per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'Imposta municipale propria per:

- a) le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) gli immobili di cui all'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che recita: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";
- d) gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che recita: "Non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina dell'IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013".

### Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 1 comma 380

- **lett. a)** è soppressa la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. L'intero ammontare dell'imposta dovuta (per altri fabbricati – aree fabbricabili) va versato al Comune utilizzando il codice tributo relativo;
- **lett. f)** è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato utilizzando le rendite iscritte in Catasto rivalutate del 5% ed i moltiplicatori stabiliti per ogni singola categoria catastale dall'art. 13 comma 3

del D.L. n. 201 del 2011. Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è quello venale di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Le aliquote da applicare per il versamento della rata di saldo sono quelle deliberate dal Comune di Corato per l'anno 2013 (Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 22/C del 20/11/2013) e cioè:

- **0,55 per cento** per abitazioni principali esclusivamente per gli immobili catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Se l'abitazione principale è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. La detrazione è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- **0,76 per cento** per tutti gli immobili classificati catastalmente della categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolga nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
- **0,86 per cento** per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie di cui al punto precedente, non rientranti nelle suddette condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano né abitazioni principali né pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili.

La scadenza della rata di saldo è fissata al **16 dicembre 2013**. L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di **€5,00** (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta.

Il versamento deve essere effettuato o con modello F24 o con apposito bollettino di c.c. postale n. 1008857615, utilizzando i codici tributo di seguito riportati (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

#### **Codice catastale comune di Corato : C983**

3912	IMU – Abitazioni principali e pertinenze - COMUNE
3916	IMU – Aree fabbricabili – COMUNE
3918	IMU – Altri fabbricati – COMUNE
3925	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D - STATO
3930	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE

In caso di ravvedimento operoso gli interessi e le sanzioni vanno versate unitamente all'imposta dovuta.